

del foro di Genova, in forza di procura in calce alla copia notifica dell'atto di citazione;

CONVENUTO=

CONCLUSIONI:

L'avv. ██████████ per parte attrice: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa e respinta: previa reiezione di tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari del convenuto perché infondate in fatto e/o in diritto; previa ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti attrici e, segnatamente, previa ammissione delle deduzioni di prova orale e previo licenziamento di C.T.U. di cui alla memoria *ex art.* 183, 6' comma n. 2 C.P.C. del 13.2.2018, nonché previa ammissione delle ulteriori deduzioni di prova orale di cui alla memoria *ex art.* 183. 6' comma n. 3 C.P.C. del 5.3.2018; nonché previa occorrendo declaratoria della piena validità ed efficacia delle pattuizioni contrattuali contenute negli atti del 14.12.2009 (vedi doc. nn. 2 e 3); A) accertare e dichiarare che il convenuto avv. ██████████ è venuto meno ai suoi impegni contrattuali omettendo di corrispondere alle attrici l'importo complessivo di € 105.026,65=, ovvero la somma maggiore o minore meglio vista ed accertata all'esito del giudizio, per tutte le ragioni di credito esposte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e negli atti di causa; B) conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il convenuto avv. ██████████ a corrispondere alle attrici, per le rispettive quote loro spettanti *ex lege*, l'importo complessivo di € 105.026,65=, ovvero la somma maggiore o minore meglio vista ed accertata all'esito del giudizio, per tutte le ragioni di credito esposte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, oltre rivalutazione



monetaria e interessi sulle singole partite creditorie dovute e rivalutate dal dovuto al saldo; C) rigettare tutte le avverse eccezioni, anche pregiudiziali e/o preliminari, nonché le avverse domande riconvenzionali in quanto inammissibili, improponibili, prescritte, decadute, precluse, infondate in fatto e in diritto e/o, comunque, non provate; D) con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa nel giudizio, compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge".

L'avv. ██████████ per parte convenuta: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, previa remissione in istruttoria per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate nelle proprie difese nn. 2 e 3, comma 6, art. 183 C.P.C., qui richiamate, previa contestazione delle istanze avversarie contenute nelle stesse memorie, previa rifiuto del contraddittorio su domande di controparte nuove e/o diverse rispetto a quelle ritualmente introdotte; 1) in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la improponibilità/improcedibilità delle pretese attoree, alternativamente, il proprio difetto di giurisdizione e/o incompetenza, stante la clausola arbitrale di cui all'art. 9 del contratto di somministrazione di servizi sub doc. avv. n. 2, per quanto meglio espresso sub par. II) della comparsa di costituzione e difese successive; 2) in via preliminare di merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la sopravvenuta rinuncia delle attrici stante la sopravvenuta cancellazione di ██████████ e quanto risultante dal bilancio finale di liquidazione in atti, per quanto meglio espresso sub par. III) cit. e difese successive; 3) del pari in via preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità del contratto sub doc. avv. n. 3 per non essere l'avviamento dello



Studio Legale ██████ nella disponibilità delle eredi e, comunque, per non essere suscettibile di autonomo trasferimento a terzi, sia pure in via temporanea, con conseguente reiezione delle domande avversarie, per quanto meglio espresso sub par. IV) cit. e difese successive; 4) in via di subordine nel merito, con espressa riserva di gravame: respingere ogni e qualsiasi domanda avversaria perché infondata in fatto come in diritto, oltre che non provata, per quanto esposto sub par. V) cit. e difese successive; 5) in via riconvenzionale; 5.1) subordinatamente al rigetto delle conclusioni nn. 1-3 che precedono e per il non creduto caso che il Tribunale non ritenga di prendere in considerazione in detrazione i pagamenti effettuati dal conchiudente che verranno documentati in corso di giudizio, per quanto meglio espresso sub par. V.II e V.III cit. e difese successive, accertare e dichiarare che il convenuto ha diritto di essere ristorato di tali spese, per l'ammontare che risulti in esito al giudizio, in applicazione delle regole di ripetizione di indebito ed arricchimento senza causa, salvo altre; 5.2) accertare e dichiarare che il conchiudente ha maturato compensi professionali per lo svolgimento di attività giudiziale di recupero crediti professionali dell'Avv. ██████ ed anche per altra attività giudiziale resa nell'interesse delle attrici, per quanto dedotto sub par. VI) cit. e difese successive, per l'ammontare di € 57.289,24= oppure l'importo, maggior o minore, che risulti in corso di causa; 5.3) accertare e dichiarare che il conchiudente ha maturato compensi su quanto percepito dalle eredi, fatturati e non, per l'ammontare di € 35.000,00=, oppure il diverso importo, maggiore o minore, accertando; ha maturato compensi per attività di gestione studio nel periodo gennaio-giugno 2014, per l'ammontare di € 13.132,08=, oppure il diverso importo, maggiore o minore, accertando; ha maturato compensi per attività procuratoria/domiciliazione



su Genova; ha diritto alla compartecipazione e quota avviamento su contenzioso da egli avviato, nelle misure che risultino in corso di causa e comunque non inferiori ad € 30.000,00=, il tutto per quanto dedotto sub par. VII cit. e difese successive; 5.4) conseguentemente dichiarare tenute e, per l'effetto, condannare le attrici, in solido tra loro, a corrispondere al conchiudente gli importi di cui sopra, oppure altri, maggiori o minori, accertandi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dal dovuto al saldo, previa compensazione con quanto in denegata ipotesi dovuto a controparti; 6) in ogni caso: con salvezza delle spese ed onorari di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 14.7.2017 [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Savona l'avv. [REDACTED] indicando quanto segue: erano eredi (la prima nella sua qualità di moglie e le altre quali figlie) dell'avv. [REDACTED], deceduto in data 9.2.2009; con atto a rogito Notaio [REDACTED] del 23.3.2009, avevano costituito [REDACTED] avente ad oggetto la fornitura a professionisti ed imprenditori di locali professionali muniti delle necessarie attrezzature e dei connessi servizi di segreteria, con la finalità di concedere in gestione temporanea la struttura già facente capo al defunto avv. [REDACTED], anche nell'ottica di permettere alle figlie del predetto (in allora studentesse) di intraprendere la carriera forense utilizzando lo studio del padre; per tale motivo [REDACTED] e loro in proprio avevano stipulato con l'avv. [REDACTED] due distinte scritture e, segnatamente: a) un contratto di somministrazione di servizi, stipulato da [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] in data 14.12.2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Albenga in data 28.12.2009 e b) una contestuale e connessa scrittura privata stipulata da loro in proprio



e quali socie di [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] sempre in pari data 14.12.2009 e sempre registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Albenga in data 28.12.2009; in particolare, con il primo atto (capo c.1), denominato "*Contratto di somministrazione di servizi*", la società [REDACTED] aveva concesso all'avv. [REDACTED] di utilizzare i locali di circa 150 mq, corrispondenti all'intero primo piano di una villa sita nel pieno centro di Albenga, le attrezzature, il personale ed i servizi di segreteria, tenuta della contabilità ed elaborazione dati dello studio legale del defunto avv. [REDACTED] verso un corrispettivo pattuito di € 1.500,00= mensili (il tutto per una durata semestrale, con primo semestre decorrente dal 1.1.2010, con previsione di rinnovo tacito di sei mesi in sei mesi a meno che una delle parti provvedesse ad inviare all'altra formale disdetta, con lettera raccomandata a.r, almeno un mese prima dello scadere del semestre in corso) e con il secondo atto (capo c.2), sia in proprio sia quali socie della società [REDACTED], ad integrazione e completamento di quanto previsto nel contratto di somministrazione di servizi, avevano pattuito che l'avv. [REDACTED] avrebbe svolto la sua attività professionale nello studio legale fondato dell'avv. [REDACTED] mantenendo, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme deontologiche, il nome "[REDACTED]" ed avvalendosi dell'avviamento inerente detto studio professionale; a fronte di tali accordi, l'avv. [REDACTED] si era impegnato: a collaborare per: 1) il recupero dei crediti relativi all'attività professionale svolta dall'avv. [REDACTED] fino alla sua morte, riversando i relativi importi alle eredi; 2) a corrispondere alle attrici una somma percentuale, pari al 20%, sugli incassi realizzati da lui nello "*Studio Legale [REDACTED]*" nel mese precedente (somma percentuale da calcolare facendo riferimento all'importo incassato a titolo di diritti, onorari, spese non deducibili e



spese generali, al netto dell'importo mensile di € 1.500,00= da lui pagato a titolo di corrispettivo in forza del contratto di somministrazione menzionato); 3) a favorire l'ingresso e l'avvio all'attività professionale delle figlie [REDACTED] e [REDACTED] non appena queste ultime avessero conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; la durata di questa scrittura privata era stata concordemente "collegata" a quella del menzionato contratto di somministrazione di servizi, con la conseguenza che, all'eventuale disdetta e conseguente risoluzione di quest'ultimo avrebbe fatto seguito la contestuale ed automatica risoluzione anche della prima; il rapporto si era poi regolarmente svolto, così come previsto e l'avv. [REDACTED] aveva potuto avvalersi della struttura (locali, personale e servizi) dello "Studio Legale [REDACTED]", oltre che del relativo avviamento e della clientela dello studio per svolgere la sua attività professionale in Albenga; in particolare, dall'anno 2010 e fino alla cessazione del rapporto, l'avv. [REDACTED] aveva utilizzato lo "Studio Legale [REDACTED]" (locali, personale e servizi), dove si era recato, inizialmente e fino agli ultimi mesi dell'anno 2013, almeno quattro giorni a settimana e, in seguito, dagli ultimi mesi dell'anno 2013 al giugno 2014, uno o due giorni a settimana, e si era avvalso dell'avviamento, del nome e del prestigio professionale dello studio stesso sia per gestire e/o portare a conclusione pratiche già iniziate dall'avv. [REDACTED], sia per raccogliere nuovi mandati e/o incarichi professionali da parte dei clienti che erano stati a lui da loro indirizzati; detto rapporto era continuato sino a quando, con distinte lettere raccomandate a.r. del 21.11.2013, indirizzate a loro personalmente ed a [REDACTED], l'avv. [REDACTED] aveva comunicato la sua intenzione di disdire e, quindi, risolvere il contratto di somministrazione a far data dal 31.12.2013 e, di conseguenza, di risolvere



alla stessa data la scrittura privata ad esso collegata; nonostante detta comunicazione l'avv. [REDACTED] aveva, tuttavia, continuato ad occupare i locali ed a fruire dei precedenti servizi ed aveva ivi proseguito la sua attività professionale fino alla fine del mese di giugno del 2014, senza peraltro procedere alla corresponsione di alcun pagamento, con la conseguenza che era loro debitore per tale causale dell'importo di € 9.000,00= (€ 1.500,00= X n. 6 mesi) oltre a € 6.000,00= per mancati parziali pagamenti riferiti all'anno 2013; inoltre, a causa del mancato rispetto di quanto pattuito con le scritture da parte dell'avv. [REDACTED], avevano maturato ulteriori crediti verso il predetto per i seguenti motivi; a seguito di verifiche contabili effettuate al momento della cessazione del rapporto, era emerso che il professionista, sia in pendenza di rapporto, sia dopo la sua formale conclusione, aveva omesso di versare loro sia il corrispettivo pattuito all'art. 2, punto 2b) della scrittura del 14.12.2009, sia quanto incassato in relazione a parcelle a saldo inerenti a pratiche iniziate e trattate in via pressoché esclusiva, prima del suo decesso, dall'avv. [REDACTED] e segnatamente: € 12.509,56= in relazione a quanto da lui incassato nell'anno 2011 per l'attività da lui svolta nello "Studio Legale [REDACTED]" con riferimento alla clientela che, rivoltasi allo studio, era stata a lui indirizzata, come pattiziamente previsto (il conteggio, come previsto all'art. 2, capo 2.b, della scrittura in atti era stato effettuato utilizzando come base di calcolo l'importo incassato a titolo di diritti, onorari e spese nell'anno in questione pari a € 80.547,92= così come attestato dalle fatture da lui emesse nel 2011 e relative all'attività svolta nello "Studio Legale [REDACTED]", detraendo da detta somma il corrispettivo versato in forza del contratto di somministrazione di servizi pari a € 18.000,00= ed applicando sul netto risultante l'aliquota



percentuale prevista del 20%, con un risultato finale di € 12.509,68=); per la stessa causale ed utilizzando la stessa metodologia di calcolo era dovuta la somma di € 26.243,05= per l'anno 2012 utilizzando come base di calcolo l'importo incassato a titolo di diritti, onorari e spese nell'anno in questione pari a € 149.215,28=, di € 16.784,45= per l'anno 2013 utilizzando come base di calcolo l'importo incassato a titolo di diritti, onorari e spese nell'anno in questione pari a € 101.922,23=, di € 13.750,28= per il periodo fino al 30.6.2014 utilizzando come base di calcolo l'importo incassato a titolo di diritti, onorari e spese nel semestre in questione pari a € 77.751,07=; inoltre era dovuta la somma di € 4.915,56= in relazione a quanto incassato dopo il 30.6.2014 sempre con riferimento a pratiche ed incarichi assunti presso lo "Studio Legale ██████" durante il periodo 1.1.2010 al 30.6.2014, utilizzando come base di calcolo l'importo incassato a titolo di diritti, onorari e spese nel semestre in questione pari a € 24.577,83=, quello di € 15.823,75= per pratiche iniziate e svolte in via pressoché esclusiva dall'avv. ██████ e che, invece, erano state parcellate ed incassate direttamente dall'avv. ██████ negli anni 2011 e 2012 (pratiche indicate nel prospetto prodotto in atti); nelle more ██████ aveva poi cessato ogni attività ed era stata sciolta e cancellata ragione per la quale nei diritti già riconducibili a detta società erano subentrate personalmente, quali socie della stessa; gli importi indicati erano dovuti in forza del contenuto delle due scritture private sottoscritte dalle parti in data 14.12.2009 e dei documenti prodotti comprovanti l'esistenza del loro credito ammontante a complessivi € 105.026,65=.

Chiedevano, quindi, la condanna dell'avv. ██████ al pagamento della somma di € 105.026,65=.



Si costituiva in giudizio l'avv. [REDACTED], che contestava le avversarie argomentazioni; eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione e/o incompetenza del Giudice adito alla luce dell'art. 9 del contratto di somministrazione di servizi intervenuto tra le parti, con il quale era stata introdotta clausola compromissoria in relazione a "(...) qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, nonché di sue eventuali modificazioni ed integrazioni (...)"; eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva delle attrici per i crediti vantati da [REDACTED] società ormai sciolta e cancellata ed in assenza di attivazione in tal senso da parte del liquidatore della società medesima; sosteneva, nel merito, la nullità del contratto per non essere l'avviamento dello Studio Legale [REDACTED] nella disponibilità delle eredi e, comunque, l'infondatezza delle richieste delle stesse; in particolare, quanto alla pretesa pertinente alla porzione percentuale degli incassi di cui all'art. 2 lett. B) della scrittura prospettava differente interpretazione in forza della quale alcunchè era da lui dovuto (tenuto conto delle somme già versate) alle eredi dell'avv. [REDACTED]; indicava, quanto al mancato saldo dell'importo di € 6.000,00= per l'anno 2013, essere avvenuto accordo in forza del quale tale importo sarebbe stato compensato con le spese da lui sostenute in quel periodo (in relazione al rimborso delle quali formulava domanda riconvenzionale); evidenziava, quanto alla sua permanenza nei locali nell'anno 2014 che essa era stata determinata, pur essendo ormai venuti meno gli accordi di cui alle scritture intervenute, solo per assicurare il corretto passaggio delle consegne ed aggiungeva che anche in quel periodo temporale aveva sopportato spese nell'interesse dello Studio a lui non rimborsate; negava di dovere alcunchè per ricavi maturati nel



2014 e/o per fatture da lui emesse nello stesso contesto temporale; aggiungeva, inoltre, che una serie di pretese delle attrici erano riferite a pratiche da lui integralmente seguite ed in alcun modo riconducibili al *de cuius*; proponeva, infine, domanda riconvenzionale per attività giudiziali da lui espletate a favore delle attrici in contenzioso attinenti al recupero di crediti professionale dell'avv. [REDACTED], di cui alle fatture in atti riportate (attività diversa da quella per il recupero crediti del *de cuius* di tipo stragiudiziale, non ricompresa nell'accordo intervenuto al momento della instaurazione del rapporto) e solo in parte saldate; rilevava essere in credito per i compensi da lui maturati in relazione ad attività professionale svolta nel periodo tra il 2009 ed il 2013 dell'importo residuo (già detratta la somma ricevuta di € 29.050,00=), di € 43.931,00=, a cui aggiungere quella di € 13.358,24= per attività di assistenza, consulenza e rappresentanza svolta nel loro interesse nell'anno 2014; ancora, risultava in credito verso le attrici per attività professionale svolte nel loro esclusivo interesse nell'anno 2014 (in misura almeno pari a € 20.000,00=), per compartecipazione su compensi da loro direttamente percepiti (in misura almeno pari a € 15.000,00=), per attività di gestione dello studio nel periodo da gennaio 2014 a giugno 2014 (per € 13.132,08=) e per attività procuratoria/domiciliazione su Genova, oltre che per mancata compartecipazione e quota di avviamento su contenzioso da lui avviato, somme da quantificarsi in corso di giudizio.

Concludeva, quindi, in via preliminare per la carenza di giurisdizione e/o per l'incompetenza del Giudice adito, ovvero per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva delle attrici e nel merito per la reiezione di ogni domanda proposta nei suoi confronti; inoltre, in via riconvenzionale chiedeva condannarsi [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]



al pagamento della somma di € 135.421,32= per la causali tutte esposte in comparsa di risposta.

Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 C.P.C (le attrici contestavano la fondatezza delle eccezioni preliminari e delle domande proposte dall'avv. ██████████ in via riconvenzionale eccependo altresì l'intervenuta prescrizione ex art. 2956 comma 1 n. 2 C.C), con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 23.7.2018, il Giudicante fissava, senza esito, udienza di comparazione delle parti al fine di tentarne la conciliazione.

Con altra ordinanza riservata datata 8.11.2018 il Giudice, rinviava per assegnazione a sentenza sulle questioni preliminari sollevate dall'avv. ██████████.

All'udienza del 30.11.2018 la causa veniva assegnata a decisione con termine alle parti di sessanta giorni per il deposito delle conclusionali e di ulteriori venti giorni per le eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa estremamente complessa e caratterizzata da plurime domande proposte dalle parti in via principale ed in via riconvenzionale è stata spedita a sentenza per la preventiva valutazione delle questioni preliminari sollevate.

In primo luogo va esaminata, per ragioni di pregiudizialità logica, l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'A.G.O. sollevata, a fronte delle domanda nei suoi confronti proposte da ██████████, ██████████ ██████████ e ██████████ (quali eredi dell'avv. ██████████) dal convenuto avv. ██████████ con richiamo al contenuto della clausola



compromissoria di cui all'art. 9 del contratto di somministrazione di servizi intervenuto tra le parti (doc. n. 2 di fascicolo di parte attrice): più in dettaglio detta clausola indica espressamente che *"(...) Qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, nonché di sue eventuali modificazioni ed integrazioni, è devoluta alla competenza di un Arbitro unico (...)".*

La contestuale scrittura privata intervenuta tra [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quali socie e, [REDACTED], anche di amministratore unico, di [REDACTED] e [REDACTED] (doc. n. 3 di fascicolo di parte attrice) non contiene, invece, alcuna clausola derogatoria della competenza dell'A.G.O.

Ciò premesso osserva il Giudicante sul punto quanto segue:

Se è vero che la clausola compromissoria è stata solo nel contratto di somministrazione di servizi e non anche nella scrittura privata con cui sono state regolamentate tra le parti, sotto svariati aspetti, le modalità di prosecuzione da parte dell'avv. [REDACTED] dell'attività professionale dello studio dell'avv. [REDACTED] e se è vero che mentre il contratto di somministrazione è intervenuto tra [REDACTED] in persona dell'amministratrice [REDACTED] ed il [REDACTED] mentre la scrittura privata ha visto l'intervento quali parti anche di altri soggetti e, segnatamente, delle altri eredi dell'avv. [REDACTED] anche in proprio (e, quindi, quali persone fisiche), circostanze da cui si potrebbero ricavare elementi ostativi all'interpretazione estensiva della richiamata clausola (anche tenuto conto della impostazione giurisprudenziale che ritiene che le clausole compromissorie siano di stretta interpretazione), altrettanto è vero che alla luce della condotta dei contraenti e del contenuto della



stessa scrittura privata appare preferibile, al fine della ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti, optare, invece, per un'interpretazione estensiva della stessa.

In tal senso non può non rilevarsi la strettissima correlazione tra i due documenti negoziali richiamati (stipulati contestualmente), la innegabile sostanziale coincidenza di posizioni (o quantomeno di interesse) tra [REDACTED] e l'amministratore unico della stessa [REDACTED] e la stessa [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in proprio, ma anche quali amministratrice (la prima) e socie (le altre due) della medesima società, e, soprattutto, i plurimi riferimenti presenti nel testo della scrittura privata al contratto di somministrazione: a tale proposito quest'ultimo è stato richiamato al punto sub E) delle premesse (in cui si indica che il contratto di somministrazione viene allegato alla scrittura privata) e al punto sub 1 della scrittura privata in cui si indica che *"(...) le premesse che precedono nonché l'allegato in esse menzionato, costituiscono parte integrante e sostanziale della scrittura privata, sì da formare unico ed inscindibile contesto (...)"*, aggiungendosi anche al punto sub 3 che la scrittura avrà durata pari a quelle del contratto di somministrazione di servizi e che *"(...) essa si intenderà immediatamente risolta allorchè intervenga, per qualsiasi motivo, la risoluzione del contratto di somministrazione di servizi (...)"*.

A tale proposito va poi richiamata quella giurisprudenza per la quale è valida la clausola compromissoria stipulata mediante *relatio* ad un documento esterno al contratto scritto in cui la clausola stessa è stata inserita poichè le parti di un negozio formale possono certamente rinviare, per la determinazione di una porzione del contenuto di esso, alla legge o ad



altri atti ufficiali, nonchè a dichiarazioni dotate di un livello di forma non inferiore a quello richiesto per il negozio che stipulano, con il risultato che la volontà espressa nel documento richiamato si deve reputare come espressa e ripetuta integralmente nel negozio, anche se in esso non riprodotta materialmente (*ex pluribus*, Cass. n. 965.1979; Cass. n. 136.1987; Cass. n. 2198.1989; Cass. n. 4807.1996).

Quanto poi alla tesi sostenuta dalle attrici in relazione alla sopravvenuta inoperatività della clausola arbitrale per essere stata inserita nell'ambito del più volte citato contratto di somministrazione concluso da ██████████ ██████████, società *medio tempore* estinta, va comunque osservato che la Suprema Corte ha più volte evidenziato come il compromesso per arbitrato, anche irrituale, costituisca un atto negoziale riconducibile, nella sostanza, all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell'interesse anche di terzi, cosicchè, stipulata la relativa convenzione in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti (a cui può essere equiparata ai fini che qui rilevano la estinzione della società), essa non è soggetto alla sanzione dello scioglimento con conseguente mantenimento della efficacia ed opponibilità del lodo nei confronti dei soggetti a cui la posizione del soggetto fallito e/o estinto risulta comunque riconducibile (Cass. n. 19298.2006; Cass. n. 3808.2010): fra l'altro nel presente caso, per i motivi già esposti, il contratto di somministrazione (una delle parti del quale era ██████████ ██████████, società poi estinta) contenente la clausola compromissoria è indissolubilmente connesso ad altra scrittura riferita alla persona fisiche delle attrici (a cui, in ogni caso, faceva capo anche ██████████ ██████████) e, pertanto, a maggior ragione, la clausola arbitrale continua a produrre gli effetti ad essa ricollegati.



In forza di tali argomentazioni, dal momento che la richiamata clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto di somministrazione si riferisce e va ritenuta applicabile estensivamente anche alla scrittura privata intervenuta tra le parti ed attiene ad ogni controversia riguardante la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto e poiché le domande formulate dalla eredi dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] (accertamento inadempimento contrattuale sotto vari profili e richiesta di pagamento somme derivanti dall'applicazione delle clausole negoziali) rientrano tutte tra quelle oggetto della suddetta clausola, va dichiarata, in relazione a tutte le domande attoree, la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. a favore di quella arbitrale prevista dalle parti.

Passando ora all'esame delle riconvenzionali formulate dall'avv. [REDACTED] nei confronti delle attrici (quanto alle eccezioni diverse da quella di carenza di giurisdizione e, quindi, su quelle di difetto di legittimazione attiva o sopravvenuta rinuncia delle attrici in ordine alle domande da loro proposte, di nullità della scrittura privata 14.12.2009 o semplicemente finalizzate a paralizzare la pretesa attorea, su di esse questo Giudicante non può esprimersi dovendo essere semmai riproposte di fronte all'autorità arbitrale), esse, nella parte in cui sono state formulate solo in via subordinata al mancato accoglimento (tra l'altro) dell'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione dell'A.G.O. (vd. punto sub 5.1. delle conclusioni dell'avv. [REDACTED] con riferimento alle argomentazioni difensive esposte nei paragrafi V.II e V.III alle pagg da 23 a 26 della comparsa di risposta), non possono essere oggetto di valutazione da parte del Giudicante (il tutto con richiamo alle domande afferenti le asserite spese da lui sostenute e di pertinenza della società [REDACTED] per l'anno 2013 ed il primo semestre del 2014).



Quanto invece alle altre domande riconvenzionali, quelle di cui ai punti sub 5.2, 5.3. e 5.4. delle proprie conclusioni esse sembrerebbero essere state formulate dall'avv. ██████████ in via principale e, quindi, indipendentemente dall'accoglimento da parte dell'A.G.O. delle eccezioni preliminari sollevate a fronte delle attoree domande e, pertanto, devono essere esaminate.

Esse afferiscono a: 1) compensi da lui maturati in relazione ad attività professionale svolta a favore delle eredi ██████████, in sede giudiziale, nel periodo tra il 2009 ed il 2013 ammontanti (già detratta la somma ricevuta di € 29.050,00=) a € 43.931,00=, a cui aggiungere quella di € 13.358,24= per attività di assistenza, consulenza e rappresentanza sempre svolta nell'interesse delle attrici nell'anno 2014 (conclusioni di cui sub 5.2. con riferimento a quanto esposto al paragrafo sub VI alle pagg. 27 e ss. della comparsa di risposta); 2) compensi per attività professionale svolte nell'esclusivo interesse delle attrici nell'anno 2014 (in misura almeno pari a € 35.000,00=), per attività di gestione dello studio nel periodo da gennaio 2014 a giugno 2014 (per € 13.132,08=) e per attività procuratoria e/o di domiciliazione su Genova, oltre che per compartecipazione e quota di avviamento su contenzioso da lui avviato (in misura almeno pari a € 30.000,00=) (conclusioni di cui sub 5.3. con riferimento a quanto esposto al paragrafo sub VII alle pagg. 30 e 31 della comparsa di risposta).

Orbene, quanto alle richieste dell'avv. ██████████ di cui al punto sub 5.2 delle conclusioni, le attrice hanno eccepito la prescrizione triennale ex art. 2956 comma 1 n. 2 C.C, riferito al compenso dei professionisti per l'opera prestata.

A tale proposito va osservato che a fronte dell'affermazione delle attrici, sia pure generica e non suffragata da concreti elementi (contenuta sia nel



verbale di udienza del 15.12.2017 che nella prima memoria successiva alla comparsa di risposta in cui la riconvenzionale sul punto è stata formulata e, segnatamente nella 1' memoria ex art. 183 C.P.C. del 12.1.2018 al par. V, a pag. 6) di avere già provveduto al pagamento a favore del convenuto di quanto a lui spettante (affermazione compatibile con la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva), il professionista ha indicato quale atto interruttivo della prescrizione la lettera 11.5.2016 (missiva inviata dallo studio dell'avv. ██████████, prod. sub 3 di fascicolo di parte convenuta).

Osserva il Giudicante che, indipendentemente dal fatto che, anche a volere ritenere che detta missiva abbia interrotto la prescrizione, risulterebbero comunque ormai prescritti tutti i compensi per attività riferite a prestazioni espletate e concluse prima del 11.5.2013, che la richiamata missiva 11.5.2016 appare assolutamente generica, poichè essa si limita ad indicare la debenza di un importo complessivo (€ 52.956,00= per il periodo dal 2009 al 2013 e € 13.358,24= per il periodo successivo, importi solo in parte coincidenti con quelli poi richiesti con la riconvenzionale proposta) per una globalità di prestazioni professionali eseguite senza peraltro specificarle singolarmente, così di fatto da impedire alle destinatarie una precisa conoscenza dell'oggetto delle ragioni fondanti la pretesa: rappresentava quindi onere dell'avv. ██████████ nel momento in cui intendeva fare valere un proprio credito (del cui contenuto e dalla cui tipologia in riferimento alle specifiche attività professionali espletate era precisamente a conoscenza nei dettagli) illustrarne il contenuto in modo adeguato o quantomeno sufficiente, fatto non avvenuto nel caso concreto.



A tale proposito va rilevato che, per interrompere la prescrizione, la richiesta di pagamento deve contenere la chiara indicazione non solo del debitore, ma anche della quantificazione dell'importo nonché delle ragioni del debito, con la conseguenza che non è idonea alla interruzione la comunicazione del tutto generica del creditore, con la quale lo stesso informi il debitore dell'esistenza di una somma non corrisposta, senza specificarne la causale (Cass. n. 24656.2010; Cass. n. 17123.2015): detto principio può certamente trovare applicazione nel caso concreto in cui la pretesa è riferita genericamente alle prestazioni professionali asseritamente effettuate a favore delle eredi ██████ nel corso di un lungo periodo (dal 2009 al 2014), ma doveva poi essere, in quanto concretamente riconducibile ad una pluralità di differenti pratiche collegate ad attività avvenuta in tempi tra loro diversi, specificamente illustrata e precisata così da rendere con certezza il presunto debitore edotto dell'esatta natura della stessa.

In sostanza, il primo valido atto interruttivo della prescrizione triennale di cui all'art. 2956 comma 1 n. 2 C.C. è intervenuto solo con la comparsa di risposta in cui la riconvenzionale è stata formalmente proposta, datata 24.11.2017, con la conseguenza che risultano ormai prescritti tutti i crediti vantati dall'avv. ██████ relativi a prestazioni professionali da lui effettuate ed ultimate fino alla data del 24.11.2014: dal momento che è pacifico che la attività professionale del convenuto relativa a pratiche afferenti lo studio già appartenuto all'avv. ██████ sia stata interrotta al 30.6.2014, tutte le pretese attinenti ad attività giudiziale svolta a favore delle eredi ██████, riferite certamente a periodi precedenti a tale data risultano, quindi, ormai prescritte.



Passando all'esame delle altre pretese vantate dall'avv. ██████ verso le attrici (quelle differenti dalla richiesta per attività giudiziale svolta a loro favore) e, segnatamente, compensi per compartecipazione per attività professionale di assistenza, consulenza, rappresentanza e difese nei confronti di clienti dello studio ██████, non fatturata e svolta su richiesta delle attrici (quantificati in € 20.000,00=), per compensi per assistenza, consulenza, rappresentanza e difese nei confronti di clienti dello studio ██████, i compensi per le quali sono state percepite direttamente dalle eredi (quantificati in € 15.000,00=) e per il pagamento del dovuto per compensi professionali di assistenza e consulenza e gestione dello Studio ██████ per il periodo gennaio-giugno 2014 per € 13.132,08=, (conclusioni sub 5.3), sembra trattarsi di attività la cui regolamentazione potrebbero parimenti rientrare nell'oggetto di cui alla scrittura privata intervenuta tra le parti in data 14.12.2009 (vd. art. 2 punto n. 2 lett. A) e, quindi, per le ragioni in precedenza esposte, anch'esse ricomprese nell'ambito della clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto di somministrazione del 14.12.2019 alla scrittura privata inscindibilmente connesso, ma sul punto la questione della carenza di giurisdizione dell'A.G.O. (che non è rilevabile ex officio in relazione alla alternativa competenza arbitrale) non è stata sollevata dalle attrici: tali domande devono pertanto essere esaminate.

Osserva il Giudicante quanto segue.

In relazione agli esborsi asseritamente sostenuti dal legale convenuto ad altri professionisti da lui utilizzati come collaboratori dello studio, va evidenziato come in relazione al rimborso di tale voce a carico delle eredi dell'avv. ██████ non esista alcun riferimento, né nel contratto 14.12.2009,



né nella scrittura privata riportante la stessa data, intervenuti tra le parti e più volte richiamati: in particolare in base a quanto indicato al punto sub 2.1 del contratto di somministrazione le attrici si erano impegnate, solo a corrispondere quanto dovuto per "(...) *la prestazione dei servizi assicurati da 1 dipendente (...)*" ed indicati nella premessa sub A) del contratto in cui è stato fatto riferimento, appunto, a "(...) *servizi di segreteria in genere assicurati da un dipendente della società (...)*", mentre nulla è stato specificato in relazione a spese per eventuali altri professionisti e/o a collaboratori dello studio eventualmente prescelti dall'avv. ██████████ per meglio svolgere la propria attività professionale.

In assenza quindi di specifica pattuizione sul punto contenuta nei documenti richiamati e/o di scrittura successiva intervenuta tra le parti, non ritiene il Giudicante che il legale possa pretendere dalle attrici il rimborso di tali eventuali spese e/o costi sostenuti.

Passando all'esame della riconvenzionale formulata dal convenuto per compensi che avrebbe maturato in forza di svariati procedimenti giudiziari e di incarichi stragiudiziali, riferiti ad attività professionale di assistenza, consulenza, rappresentanza e difese nei confronti di clienti dello studio ██████████, non fatturata su richiesta delle attrici o comunque svolta (quelli meglio indicati nei documenti da lui prodotto sub nn. 7 e 8 del proprio fascicolo di parte), mal si comprendono i motivi per i quali dette attività (indipendentemente da ogni valutazione sulla loro effettività) non sarebbero state fatturate e, comunque, in ogni caso, il relativo compenso avrebbe dovuto essere richiesto direttamente ai soggetti a favore dei quali essa è stata compiuta e che gli avevano conferito il mandato e non certamente alle attrici.



Quanto agli ulteriori importi richiesti dall'avv. [REDACTED] per l'avvenuto incasso da parte delle attrici da clienti dello studio, di compensi loro non spettanti poiché relativi a rapporti professionali direttamente a lui affidati, tutti riferiti agli anni 2013 e 2014 (segnatamente quelli di cui all'elenco da lui prodotto sub n. 9 del proprio fascicolo di parte) anche in questo caso non è dato comprendere i motivi per i quali clienti del professionista avrebbero dovuto provvedere a versamenti di importi (in contanti) a favore di terzi formalmente estranei al rapporto professionale e a cui non avevano conferito alcun mandato e, in ogni caso, un eventuale pagamento effettuato da costoro alle attrici, non gli sarebbe (se il compenso fosse effettivamente dovuto) opponibile e ben potrebbe quindi richiedere (ferme restando eventuali eccezioni di prescrizione) direttamente ai clienti il versamento del dovuto.

Circa la riconvenzionale riferita all'ulteriore credito che l'avv. [REDACTED] avrebbe maturato per aver gestito lo Studio Legale [REDACTED] nel periodo da gennaio a giugno 2014 e, quindi, successivamente rispetto all'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale in essere (pacificamente venuto meno in data 31.12.2013) va parimenti osservato che, anche a volere ritenere (fatto contestato dalle attrici) che l'attività del legale sia effettivamente proseguita anche in detto periodo (al fine di favorire, come da lui sostenuto, il "passaggio di consegne"), nessun compenso, era stato previsto e/o ipotizzato dalle parti in forza degli accordi intervenuti, né, d'altra parte, la situazione verificatasi è stata regolamentata con successivi accordi formalizzati.

Infine, quanto ai richiesti compensi per domiciliazioni di giudizi pendenti davanti alla Corte di Appello di Genova, va parimenti rilevato come essi



dovrebbero essere richiesti eventualmente ai clienti a favore dei quali la relativa attività è stata posta in essere.

In conclusione per tutti i motivi esposti, da un lato, va dichiarata la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. in relazione a tutte le domande proposte da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e dall'altro le domande riconvenzionali formulate dal convenuto nei confronti delle attrici devono essere respinte.

Circa le spese processuali tenuto, da un lato, della carenza di giurisdizione dell'A.G.O. per tutte le domande delle attrici e dell'altro della reiezione di tutte le riconvenzionali formulate dal convenuto, esistono giusti motivi per procedere alla loro integrale compensazione,

Sentenza esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,

DICHIARA

la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. in relazione a tutte le domande proposte da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];

RESPINGE

tutte le domande riconvenzionali formulate da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED];

COMPENSA

integralmente tra le parti le spese di lite.

Sentenza esecutiva.



Così deciso in Savona, oggi 26.4.2019

IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE

